

Motivi e principali argomenti

Il bando oggetto del presente ricorso si propone come finalità quella di creare, delineare e sviluppare un modello di turismo accessibile che, intercettando le difficoltà legate alle disabilità dei turisti, le superi attraverso un prototipo che sia una risposta applicabile e poi riproponibile in ogni sito di interesse culturale ed archeologico.

I requisiti per la presentazione del progetto prevedevano, oltre a un'esperienza specializzata e consolidata nel tempo nel settore specifico, oltre a una personalità giuridica in stretta relazione con gli obiettivi della proposta, la presenza di un'autorità governativa pubblica nazionale, regionale o locale.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla ricevibilità della domanda.

— La Soprintendenza Archeologia della Campania è un ente riconosciuto quale pubblica autorità governativa in quanto Ufficio Dirigenziale Periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

2. Secondo motivo, relativo alla natura giuridica del partner Soprintendenza.

— Nell'articolazione degli uffici di funzioni dirigenziali di livello generale del Ministero, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 29 agosto 2014, con il Decreto n. 171, ha previsto quali uffici dirigenziali periferici le Soprintendenze la cui natura, forma giuridica e funzione nasce e si definisce nell'intrinseca anatomia giuridica ed amministrativa del ministero stesso, non sono da esso delegate e non possono essere considerate enti che agiscono per delega di un'autorità governativa.

Ricorso proposto il 5 ottobre 2015 — For Tune/UAMI — Gastwerk Hotel Hamburg (fortune)

(Causa T-579/15)

(2015/C 398/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: For Tune sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: K. Popławska, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «fortune» — Domanda di registrazione n. 11 525 491

Procedimento dinanzi all'UAMI: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 7 agosto 2015 nel procedimento R 2808/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — Syndial/Commissione

(Causa T-581/15)

(2015/C 398/85)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: L. Acquarone e S. Grassi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e/o riformare la nota della Commissione europea — Segretariato generale Ref. Ares(2015)3238796 del 03/08/2015, recante «*Decisione della Segreteria generale a nome della Commissione in applicazione dell'articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001*», avente ad oggetto la «*Domanda di conferma per l'accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796*», mediante cui è stato confermato il diniego opposto dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea con nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) del 16 giugno 2015 in riferimento all'istanza d'accesso presentata da Syndial S.p.A. con nota INAMB-10/15 del 6 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, e, per l'effetto, accertare il diritto di Syndial a conoscere la documentazione relativa alla procedura di infrazione n. 2009/4426 con conseguente ordine di esibizione, integrale ovvero parziale, degli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso di cui alla citata nota INAMB-10/15 del 06/05/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, nonché, ovvero, accertare il diritto di Syndial ad un'audizione formale presso la Commissione a chiarimento e conforto del quadro conoscitivo sotteso alla procedura di infrazione in discussione.